

Piante organiche in base all'efficienza

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dagli artt. 1, comma 1, e 6 del dlgs n. 165 del 2001, restando alla discrezionalità della p. a. la determinazione e revisione della pianta organica (in conformità a quanto espresso dalla Cassazione con sentenza n. 18191 del 2016). È questo l'indirizzo espresso dai giudici del Palazzaccio, con la sentenza 3738 del 13 febbraio 2017. La Cassazione spiega, inoltre, che, in tema di eccedenze di personale, per come regolate dall'art. 33 del dlgs 165/2001 (prima delle modifiche apportate dal dlgs 150/2009), ove la dichiarazione di esubero interessi un numero

di lavoratori inferiore a 10 unità, la fattispecie è disciplinata dai commi 7 e 8 dell'art. 33 suddetto; disciplina che contempla la procedura di consultazione sindacale, limitatamente al collocamento in disponibilità, l'iscrizione in elenchi ex art. 34, la sospensione delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, la percezione del trattamento indennitario e la risoluzione del rapporto allo scadere del termine biennale di permanenza in disponibilità. La p.a. è inoltre tenuta a dimostrare l'impossibilità di una ricollocazione alternativa del dipendente all'interno della stessa amministrazione, nonché a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione ex art. 34 del dlgs 165/01, ai fini della iscrizione del personale in disponibilità negli elenchi finalizzati al recupero delle eccedenze di personale, anche presso altre pubbliche amministrazioni.

